

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11**

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Approvazione tariffe TARI (tassa rifiuti) anno 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **sedici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria Urgente** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Consigliere	Sì
3. Pili Giuseppe Michele - Consigliere	No
4. Loi Aldo - Consigliere	Sì
5. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
6. Daga Salvatore - Consigliere	Sì
7. Calleda Emanuele - Consigliere	No
8. Paba Katia - Consigliere	Sì
9. Pili Augusto - Consigliere	Sì
10. Poddie Iole - Consigliere	Sì
11. Fontana Paolo - Consigliere	No
12. Fontana Laura - Consigliere	Sì
13. Manca Sara - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 4

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto - legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, modificativi della disciplina della TARI;

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, già applicata da questo Comune fino al decorso anno 2013;

RICORDATO che la TARI:

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO in particolare il comma 683, a mente del quale: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

RICHIAMATO altresì l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTI il Decreto Milleproroghe (decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi del sopra citato articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 30/11/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di Aritzo;

VISTO il capitolo "D", del sopra citato regolamento disciplinante la TARI, a mente del quale il Consiglio Comunale prevede annualmente, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, la deliberazione di approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

TENUTO CONTO che ai fini dell'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui allegato 1 del D.P.R. 158/199, il Comune di Aritzo ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e quindi, rientra nell'area geografica del sud Italia;

RAPPRESENTATO che il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

CHE lo stesso il Piano Finanziario deve tenere conto degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'articolo 8.D del vigente Regolamento I.U.C., ai sensi del quale: "il tributo comunale dei rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"; "i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito";

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/03/2018 con la quale si propone di approvare il Piano Finanziario TARI per l'applicazione del tributo comunale su rifiuti e servizi (costi di riferimento Anno 2017) per l'esercizio finanziario 2018 con espresso parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico;

CHE il Piano Finanziario che si vuole approvare per l'anno 2018 evidenzia il **costo complessivo di gestione** del ciclo dei rifiuti di **€ 151.974,44** , di cui € 4.559,23 di costi fissi ed € 147.415,21 di costi variabili;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666) e della Legge 190/2014;

CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

1. l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
2. la possibilità (articolo 1 commi 651 – 652 Legge 147/2013, articolo 1 comma 27 Legge di Stabilità 2016) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICORDATO che l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente i criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere

sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO, pertanto, che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO, altresì, che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

TENUTO conto che il previgente regolamento TARSU prevedeva un sistema tariffario simile alle disposizioni impartite dal D.P.R. 158/1999;

CHE conseguentemente non si intende derogare alle disposizioni di determinazione delle tariffe previste dal D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013: "Il Comune, in sede di fissazione annuale delle tariffe, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge n. 147/2013. In tal caso la relativa copertura deve essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa che devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. È facoltà del Comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.";

RITENUTO opportuno per esigenze finanziarie, prendere a base per la determinazione delle tariffe il **costo complessivo di gestione del servizio pari a € 151.974,44**, di cui € 4.559,23 di costi fissi ed € 147.415,21 di costi variabili;

RICHIAMATO l'articolo 10.D del regolamento I.U.C. ai sensi del quale la tariffa è composta:

1. **da una quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;

2. **da una quota variabile**, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

CHE, sempre ai sensi del citato articolo 10.D:

1. la tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**;
2. l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;

RITENUTO razionale ripartire i costi del servizio da coprire sulla base della superficie complessiva;

TENUTO CONTO che la superficie complessiva delle utenze domestiche è pari a Mq 116.967,37 mentre quella delle unità non domestiche è di Mq 20.576;

CHE ai fini dell'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui allegato 1 del D.P.R. 158/1999 è intendimento dell'Amministrazione applicare i coefficienti minimi previsti dal D.P.R.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 13.D del regolamento I.U.C. per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune e non locate e comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in una sola unità; mentre per le unità domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità del 2014, in base al quale il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Si dispone che il pagamento della TARI e il numero delle rate sarà stabilita in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018;

VISTO gli articoli 9.D e seguenti del Regolamento IUC;

DATO ATTO che sono stati preventivamente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, così come previsto dagli artt. 49, 147bis e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integralmente riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del citato D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTE le varie ipotesi di simulazione delle tariffe predisposte dal servizio competente, che hanno reso possibile il raffronto delle proiezioni tariffe con l'applicazione dei coefficienti massimi e minimi previsti da D.P.R. 158/1999 e i risultati di abbattimento dei costi ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

RITENUTO di dover approvare per l'anno 2018 la proiezione delle tariffe TARI applicando i coefficienti minimi del D.P.R. 158/1999 e la copertura finanziaria del **costo del piano finanziario complessivo di € 151.974,44**, di cui € 4.559,23 di

Delibera C.C. n. 11 del 30 marzo 2018 – Approvazione tariffe TARI 2018

costi fissi ed € 147.415,21 di costi variabili, di cui all'allegato "A" "Tari Comune di Aritzo Metodo Normalizzato Anno 2018", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'atto deliberativo Giunta Comunale n. 36 del 14.10.2014 di nomina del Responsabile del Funzionario I.U.C.;

CONSIDERATO che il consesso comunale con questo atto sta' deliberando il calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche con copertura del costo per intero a carico dell'utente in luogo della suesaposta ;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 astenuti (Poddie Iole e Fontana Laura);

DELIBERA

1. di approvare per il corrente anno 2018, sulla base dei costi complessivi di cui al Piano Finanziario di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/03/2018, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come Tabelle riportate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di dare atto che sulla base delle tariffe come sopra determinate, si prevede la realizzazione di un **gettito tributario** complessivo di **€ 151.974,44** come riportato nell'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente deliberato avente ad oggetto "Comune di Aritzo Tari Metodo Normalizzato – Calcoli Anno 2018" ;
3. di applicare, sull'importo delle tariffe come sopra determinate, **il tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013;
4. di dare atto che, **il numero delle rate e le scadenze** di pagamento delle stesse rate sarà stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018.
5. di dare, altresì, atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, opportunamente richiamate in parte motiva, le aliquote e le detrazioni derivanti dall'applicazione del presente atto hanno **effetto dal 1° gennaio 2018**;
6. di **trasmettere telematicamente** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, così come disposto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
7. **di disporre** che la presente deliberazione venga, altresì, pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune;
8. **di dichiarare**, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Parere di regolarità Tecnico/Contabile:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
f.to Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Santus Claudio Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ 5.4.2018 _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , li _____ 5.4.2018 _____

Il Responsabile della Pubblicazione
a.manca

PROT. 1877

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- X E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n...1877..... in data.....5.4.2018.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ...5.4.2018.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
Dr. Santus Claudio Alberto